

COPIA

16 NOV. 2015
Data Pubb.

COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli
AMBITO TERRITORIALE N24

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N. 17 del 13/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE.

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 11.50 in Volla, nella Sala Giunta, a seguito di invito diramato dal Commissario Straordinario del Comune di Volla, capofila dell'Ambito N24 si è riunito il Coordinamento Istituzionale, nelle persone dei signori:

N. D'ord.	COMUNE	SINDACI E/O DELEGATI	PRE SENTI	AS SENTI
1	COMUNE DI VOLLA	COMMISSARIO STRAORDINARIO - DOTT.SSA MARIA DE ANGELIS	X	
2	CITTA' METROPOLITANA			X
3	DISTRETTO SANITARIO N.50			X
4	COMUNE DI CERCOLA	ASSESSORE - D.SSA GIOVANNA TAVANI	X	
5	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	ASSESSORE - DR. PASQUALE FIORILLO	X	
6	COMUNE DI MASSA DI SOMMA	ASSESSORE - D.SSA ROSANNA OLIMPO	X	

Presiede la seduta il Commissario Straordinario del Comune di Volla, dott.ssa Maria De Angelis che, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Premesso che la legge regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, come modificata con legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2012, sancisce:

- all'art. 7 che *"I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 19"*;
- all'art. 10, comma 1, che *"I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale."*;
- all'art. 10, comma 2, che: *"Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'art. 19:....(omissis) b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'art. 11, ... (omissis) le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

Considerato che la Regione Campania con deliberazione n. 320 del 03.07.2012:

- ha ridisegnato gli Ambiti Territoriali, sulla scorta del principio di coincidenza con i distretti sanitari, rafforzando, ancora di più l'ambito come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi;
- ha istituito, tra gli altri, il nuovo Ambito Territoriale N24, composto dal Distretto Sanitario n. 50 dell'Asl Na 3 Sud e dai Comuni di Volla, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma;

Dato atto che:

- in data 27.12.2012, il Coordinamento Istituzionale nella composizione prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012, ha individuato il Comune di Volla, quale comune Capofila dell'Ambito N24;
- in data 13.02.2013, il Coordinamento Istituzionale ha approvato il modello di gestione associata individuando come forma per la gestione associata quella dell'associazione tra i comuni;

Atteso che, nella seduta del 29.05.2013, il Coordinamento Istituzionale ha adottato, quale forma associativa per la gestione del nuovo Piano Sociale di Zona dell'Ambito N24, la convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la convenzione siglata in data 13 novembre 2015;

Visto che con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 7 del 16 ottobre 2015 è stato approvato lo schema di regolamento per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 05/11/2015 il Comune di Volla, capofila dell'Ambito Territoriale N24, ha approvato lo schema di regolamento per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore;
- i Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Ambito N24 hanno approvato lo schema di regolamento per l'erogazione del contributo per l'assistenza a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, così come comunicato con le sottoelencate note:

Holo

- nota del Comune di Cercola acquisita al protocollo del Comune di Volla n 22837 in data 12/11/2015;
- nota del Comune di Massa di Somma trasmessa a mezzo pec e acquisita al protocollo del Comune di Volla n 22838 in data 12/11/2015;
- nota del Comune di Pollena Trocchia acquisita al protocollo del Comune di Volla n 22952 in data 13/11/2015;

Dato atto che alle ore 12.30 giunge il Sindaco del Comune di Cercola ed alle ore 12.34 giunge il Sindaco del Comune di Pollena Trocchia;

Presenti e votanti **n. 4**;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore.

Handwritten signature

COPIA



Data Pubb.

COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli
 AMBITO TERRITORIALE N24

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N. 7 del 16/10/2015

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per l'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore.

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese ottobre, alle ore 13,04 in Volla, nella Sala Giunta, a seguito di invito diramato dal Commissario Straordinario del Comune di Volla, capofila dell'Ambito N24, in data 15/10/2015 prot. n. 20076 si è riunito il Coordinamento Istituzionale, nelle persone dei signori:

N. D'ord	COMUNE	SINDACI E/O DELEGATI	PRE SENTI	AS SENTI
1	COMUNE DI VOLLA	COMMISSARIO STRAORDINARIO - DOTT.SSA MARIA DE ANGELIS	X	
2	CITTA' METROPOLITANA			X
3	DISTRETTO SANITARIO N.50	DOTT.SSA NUNZIA GRASSO	X	
4	COMUNE DI CERCOLA	ASSESSORE GIOVANNA TAVANI	X	
5	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	ASSESSORE PASQUALE FIORILLO	X	
6	COMUNE DI MASSA DI SOMMA	SINDACO ANTONIO ZENO	X	

Presiede la seduta il Commissario Straordinario del Comune di Volla, dott.ssa Maria De Angelis che, constatata l'assenza del numero legale degli intervenuti, dichiara la seduta deserta.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L' ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE.

Proposta di delibera

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Premesso che la legge regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, come modificata con legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2012, sancisce:

- all'art. 7 che " *I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 19*";
- all'art. 10, comma 1, che " *I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.*";
- all'art.10, comma 2, che: " *Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'art. 19:.....(omissis) b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'art. 11, ... (omissis) le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Considerato che la Regione Campania con deliberazione n. 320 del 03.07.2012:

- ha ridisegnato gli Ambiti Territoriali, sulla scorta del principio di coincidenza con i distretti sanitari, rafforzando, ancora di più l'ambito come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi;
- ha istituito, tra gli altri, il nuovo Ambito Territoriale N24, composto dal Distretto Sanitario n. 50 dell'Asl Na 3 Sud e dai Comuni di Volla, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma;

Dato atto che:

- in data 27.12.2012, il Coordinamento Istituzionale, nella composizione prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012, ha individuato il Comune di Volla, quale comune Capofila dell'Ambito N24;
- in data 13.02.2013, il Coordinamento Istituzionale ha approvato il modello di gestione associata individuando come forma per la gestione associata quella dell'associazione tra i comuni;

Atteso che, nella seduta del 29.05.2013, il Coordinamento Istituzionale ha adottato, quale forma associativa per la gestione del nuovo Piano Sociale di Zona dell'Ambito N24, la convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto che con D.D. Regione Campania n. 308/2013 -Approvazione indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali – Piano Sociale Regionale 2013/ 2015 - è stato stabilito che : "i contributi erogati per l'ex ONMI dovranno mantenere un valore analogo a quello degli anni precedenti e non potranno superare, nella loro quota complessiva (somma delle quote comunali, provinciali e regionali) l'importo di € 2.400,00 annuali per utente";

Ravvisata la necessità di regolamentare l'assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore dell'Ambito Territoriale N24 secondo la richiamata disposizione regionale;


PROPONE AL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBITO N24

- l'approvazione dell'allegato regolamento per l'assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore.

Volla, 16/10/2015

IL COORDINATORE DELL'AMBITO N24

Dott. Domenico Cutolo



IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Vista la suddetta proposta, formulata dal Coordinatore dell'Ambito N 24;

Ritenuta meritevole di accoglimento la suddetta proposta;

Presenti e votanti n.5

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

di proporre ai Consigli comunali dei comuni facenti parte dell'Ambito N24 l'approvazione dell'allegato schema di regolamento disciplinante l'assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore.

3

AMBITO TERRITORIALE N 24

Comune di Volla, Pollena Trocchia, Massa di Somma, Cercola.

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 11/2007, i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso all'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di bisogno economico come definito dall'art. 4.
2. Gli interventi assistenziali consistono nell'erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il processo di sviluppo materiale e psicologico del minore.
3. Gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento mirano a tutelare i diritti fondamentali del minore e a favorirne un armonico sviluppo della personalità, in una logica di solidarietà sociale, di promozione dell'autosufficienza e di riduzione del rischio di divisione del nucleo familiare genitore-figlio.

Art. 2 Beneficiari degli interventi

1. I beneficiari degli interventi assistenziali previsti nel regolamento sono i minori, riconosciuti da un solo genitore, che sia residente nei Comuni aderenti all'Ambito N24, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di disagio economico come definito dall'art. 4.
2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, i benefici sono concessi anche ai minori stranieri il cui genitore sia regolarmente presente nel territorio italiano, e residente nel territorio di uno dei Comuni aderenti all'Ambito N24.

Art. 3 Requisiti di accesso

1. I requisiti per l'accesso all'assistenza economica di cui al presente regolamento sono:
 - a. riconoscimento del minore da parte di un solo genitore e con esso convivente;
 - b. residenza del genitore nel territorio di uno dei Comuni aderenti all'Ambito N24;
 - c. condizione di disagio economico certificata ai sensi dell'art. 4;
 - d. regolare assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - e. insussistenza di altri benefici di natura economica, aventi la medesima finalità di sostegno al minore;
 - f. possesso della carta di soggiorno per i cittadini comunitari o del permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari, e residenza nel territorio di uno dei Comuni aderenti all'Ambito N24.

Art. 4 Condizione di disagio economico

1. Per accedere all'assistenza, il reddito I.S.E.E. del nucleo familiare - riferito all'anno precedente a quello di presentazione della prima domanda o della domanda di rinnovo annuale - non può superare € 12.000,00. A decorrere dall'anno 2016 il valore del reddito non può superare € 10.633,00;
2. Per la determinazione dell'I.S.E.E si applicano le disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 dicembre 2013 n. 159.

Art. 5 Entità del contributo economico

1. L'entità del contributo economico complessivo è determinata in base al numero dei minori riconosciuti da un solo genitore, secondo la tabella di seguito indicata:

N. MINORI	IMPORTO MENSILE
n. 1 minore	€ 130,00
n. 2 minori o più	€ 200,00

2. Il contributo economico complessivo è composto da una quota-parte di competenza della Regione Campania (1/3), da una quota-parte di competenza della Città Metropolitana (1/3) e dalle rispettive quote di competenza dei Comuni;
3. L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli.
4. Qualora le risorse stanziare risultino insufficienti per far fronte all'intero fabbisogno, l'Ambito Territoriale N24 dispone la riduzione proporzionale dei contributi da concedere per l'annualità di riferimento.
5. In caso di affidamento del minore in casa famiglia o comunità educativa, con assunzione del relativo onere da parte del Comune, il contributo economico, ai sensi del presente regolamento, non può essere concesso, e, se già erogato, è sospeso.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per conseguire il contributo economico è presentata dal genitore che ha effettuato il riconoscimento del minore e indirizzata al Servizio Sociale del Comune di residenza del genitore medesimo.
2. Qualora il genitore del minore sia anch'esso minore, l'istanza per il conseguimento del contributo economico è presentata da colui che esercita la potestà genitoriale sul genitore minore, fermi restando i requisiti di cui all'art. 3.
3. L'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art. 7, è presentata con le modalità e nei termini stabiliti nell'apposito avviso pubblico emesso annualmente dall'Ambito Territoriale N24.

4. All'esito dell'istruttoria delle domande, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune trasmette all'Ufficio di Piano l'elenco degli istanti ammessi al beneficio, nonché l'elenco delle istanze escluse.
5. Sulla base degli atti trasmessi dal Servizio Sociale del Comune, l'Ufficio di Piano predispone l'elenco unico delle domande ammesse all'assistenza e l'elenco unico delle domande escluse.

Art. 7 Documenti da allegare alla domanda

1. I documenti da allegare alla domanda sono:
 - a) documentazione rilasciata dall'autorità competente atta a comprovare l'avvenuto riconoscimento del minore da parte dell'unico genitore richiedente;
 - b) autocertificazione dello stato di residenza e di famiglia, corredata da copia di un documento personale di riconoscimento e del codice fiscale del genitore richiedente;
 - c) attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
 - d) autodichiarazione dalla quale risulti che il minore è fiscalmente a carico del genitore richiedente;
 - e) carta di soggiorno per i cittadini comunitari o permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari richiedenti.

Art. 8 Corresponsione del contributo

1. Una volta divenuti definitivi gli elenchi degli ammessi e degli esclusi e perfezionati gli atti amministrativi consequenziali, il Comune capofila per conto dell'Ambito N24 procede alla liquidazione del contributo a favore degli aventi diritto, contestualmente all'avvenuto trasferimento da parte degli altri Comuni.
2. La liquidazione del contributo avviene attraverso l'emissione di mandati di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria del Comune capofila.
3. Il pagamento del contributo, per le quote di competenza della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, è subordinato al trasferimento delle rispettive quote.

Art. 9 Termine e sospensione del contributo

1. La corresponsione del contributo cessa nei casi sottoelencati:
 - a) dalla data del compimento del sedicesimo anno di età del minore;
 - b) in caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il contributo è sospeso:
 - a) su proposta dell'Assistente Sociale, nel caso in cui emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono collegati con la crescita e l'educazione del minore assistito;
 - b) d'ufficio, quando il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale si renda irreperibile presso il domicilio dichiarato, rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente servizio sociale ovvero quando risulti assente ingiustificato a tre visite domiciliari consecutive preannunciate dall'Assistente Sociale.

4. All'esito dell'istruttoria delle domande, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune trasmette all'Ufficio di Piano l'elenco degli istanti ammessi al beneficio, nonché l'elenco delle istanze escluse.
5. Sulla base degli atti trasmessi dal Servizio Sociale del Comune, l'Ufficio di Piano predispone l'elenco unico delle domande ammesse all'assistenza e l'elenco unico delle domande escluse.

Art. 7 Documenti da allegare alla domanda

1. I documenti da allegare alla domanda sono:
 - a) documentazione rilasciata dall'autorità competente atta a comprovare l'avvenuto riconoscimento del minore da parte dell'unico genitore richiedente;
 - b) autocertificazione dello stato di residenza e di famiglia, corredata da copia di un documento personale di riconoscimento e del codice fiscale del genitore richiedente;
 - c) attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
 - d) autodichiarazione dalla quale risulti che il minore è fiscalmente a carico del genitore richiedente;
 - e) carta di soggiorno per i cittadini comunitari o permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari richiedenti.

Art. 8 Corresponsione del contributo

1. Una volta divenuti definitivi gli elenchi degli ammessi e degli esclusi e perfezionati gli atti amministrativi consequenziali, il Comune capofila per conto dell'Ambito N24 procede alla liquidazione del contributo a favore degli aventi diritto, contestualmente all'avvenuto trasferimento da parte degli altri Comuni.
2. La liquidazione del contributo avviene attraverso l'emissione di mandati di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria del Comune capofila.
3. Il pagamento del contributo, per le quote di competenza della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, è subordinato al trasferimento delle rispettive quote.

Art. 9 Termine e sospensione del contributo

1. La corresponsione del contributo cessa nei casi sottoelencati:
 - a) dalla data del compimento del sedicesimo anno di età del minore;
 - b) in caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il contributo è sospeso:
 - a) su proposta dell'Assistente Sociale, nel caso in cui emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono collegati con la crescita e l'educazione del minore assistito;
 - b) d'ufficio, quando il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale si renda irreperibile presso il domicilio dichiarato, rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente servizio sociale ovvero quando risulti assente ingiustificato a tre visite domiciliari consecutive preannunciate dall'Assistente Sociale.

Art. 10 Estensione del contributo

1. Il contributo può essere esteso, su richiesta del genitore, fino al compimento del diciottesimo anno di età, qualora il minore frequenti un corso di studio. Tale circostanza deve risultare da documentazione certa.
2. L'estensione del contributo è disposta dall'Ufficio di Piano di anno in anno previa acquisizione del parere favorevole dell'Assistente Sociale territorialmente competente che redige apposita relazione istruttoria.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Maria De Angelis

Il Coordinatore
F.to Dr. Domenico Cutolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale Comunale il giorno _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Volla, li _____

Il Coordinatore
F.to Paolo Manfredi

Il Presidente
F.to Dott.ssa Maria De Angelis

Il Coordinatore
F.to Dr. Paolo Manfredi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale Comunale il giorno 16 NOV. 2015 vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Volla, li 16 NOV. 2015

Il Coordinatore
F.to Paolo Manfredi
